



COMUNE DELLA SPEZIA

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC)

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2021**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento	4
Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti urbani	4
Art. 3. Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche.....	5
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	5
Art. 5. Soggetto che applica la tariffa rifiuti corrispettiva	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI OBBLIGATI.....	7
Art. 6. Presupposto per l’applicazione della TARIC	7
Art. 7. Soggetti obbligati al pagamento	7
Art. 8. Esclusioni dall’applicazione della Tariffa corrispettiva	9
Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	10
Art. 10. Superfici assoggettabili a Tariffa.....	12
TITOLO III – TARIFFE	13
Art. 11. Costi del servizio	13
Art. 12. Determinazione della tariffa	14
Art. 13. Articolazione della tariffa	14
Art. 14. Periodi di applicazione della Tariffa.....	15
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche.....	16
Art. 16. Occupanti le utenze domestiche	17
Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche.....	18
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche	19
Art. 19. Scuole statali	20
Art. 20. Tariffa giornaliera	20
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	21
Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche per conferimenti presso le centri di raccolta comunali.....	21
Art. 23. Ulteriori riduzioni per le utenze domestiche	23
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	23
Art. 25. Riduzioni per il recupero	24
Art. 26. Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio.....	25
Art. 27. Agevolazioni antispreco (ex art 17 legge 166/2016).....	26
Art. 28. Fiere, manifestazioni e mercati.....	27
Art. 29. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	27
Art. 30. Agevolazioni.....	27
Art. 31. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	28
TITOLO V – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI, RISCOSSIONE E SANZIONI	28
Art. 32 Termini, decorrenza e contenuto delle comunicazioni	28
Art. 33. Modalità di fatturazione e versamento	30
Art. 34. Verifiche e controlli.....	31
Art. 35. Sanzioni	32
Art. 36. Interessi.....	33
Art. 37. Rimborsi	33
Art. 38. Riscossione coattiva.....	34
Art. 39. Contenzioso e autotutela.....	34
Art. 40. Termini di prescrizione.....	35
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	35
Art. 41. Informazioni e banche dati	35
Art. 42. Trattamento dei dati personali	35

Art. 43. Clausola di adeguamento.....	36
Art. 44. Disposizioni transitorie e finali.....	36
ALLEGATO A	37
ALLEGATO B.....	39

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune della Spezia della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva (di seguito TARIC, tariffa rifiuti corrispettiva), in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s. m. i, dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni in materia di trasparenza adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) rispettivamente con delibere n. 443/2019/R/RIF e n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e successive integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Si intendono per rifiuti urbani quelli specificati dall'art. 8 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, se avviati al compostaggio, dei rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dei rifiuti di origine cimiteriale.

3. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti; esso si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

4. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, la quantità di rifiuto residuo non recuperabile (RUR) conferito ai fini dell'applicazione della tariffa corrispettiva.

5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalla normativa nazionale e regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3

aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dalle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio stipulato con il Gestore e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 3. Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. Sono considerati rifiuti urbani i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato A prodotti dalle utenze non domestiche ricadenti nelle categorie di attività specificate nell'Allegato B.
2. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. Attività non elencate, ma simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle riportate nell'allegato B, si considerano comprese nella categoria a cui sono analoghe.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o

ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art. 5. Soggetto che applica la tariffa rifiuti corrispettiva

1. Con riferimento alle utenze la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale, la Tariffa corrispettiva è applicata dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito "Gestore") e riscossa, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, dal soggetto che alla data del 31/12/2013 risultava affidatario del servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 (di seguito "Gestore della riscossione").

2. Per le utenze che ricadono nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'utenza stessa, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Nei casi indicati al comma 2 del presente articolo il servizio di gestione dei rifiuti è posto a carico del Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione della TARIC

1. Presupposto per l'applicazione della TARIC è il possesso, la detenzione o l'occupazione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai fini del presente Regolamento, assunte tutte le definizioni di cui alle norme vigenti in materia, si intendono per:

a) *locali*: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;

b) *aree scoperte*: tutte le superfici comunque utilizzabili e concretamente utilizzate a prescindere dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione stessa è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*: i locali adibiti a civile abitazione e loro pertinenze;

d) *utenze non domestiche*: i locali e le aree adibiti ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere, ovvero utilizzati da parte di comunità, associazioni, circoli e simili.

3. La detenzione o la conduzione di un immobile si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche l'occupazione si presume avvenuta a seguito del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile ovvero a seguito di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta ordinariamente esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva.

Art. 7. Soggetti obbligati al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione pecuniaria.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la comunicazione di cui al successivo art. 32 ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la comunicazione di cui al successivo art. 32 ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la Tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Gestore o del Gestore della riscossione, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
7. Per i locali e le aree ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria, turistica o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.

8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive gestite in forma imprenditoriale secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 12 novembre 2014, n. 32, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Ai locali e alle aree destinati allo svolgimento di attività ricettiva in forma non imprenditoriale e senza fornitura di servizi aggiuntivi si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica, secondo le modalità specificate al successivo articolo 16.

10. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della comunicazione di cui all'art. 32, iniziale, di variazione o di cessazione, relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 8. Esclusioni dall'applicazione della Tariffa corrispettiva

1. Sono escluse dall'applicazione della Tariffa corrispettiva per i Rifiuti:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) la parte degli impianti sportivi destinata al solo esercizio di attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- c) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ed altri locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- e) locali e aree di fatto non utilizzati, a seguito del rilascio, anche in forma tacita, di licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- f) le aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella comunicazione obbligatoria di cui all'art. 32, originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo la Tariffa corrispettiva verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle eventuali sanzioni.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tariffabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) del medesimo comma producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dal computo delle superfici tariffabili delle utenze non domestiche in cui sono ricomprese; con riferimento alle medesime utenze restano invece assoggettabili a tariffa le superfici (mense, servizi,

uffici, ecc) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali individuate dal sopra citato art. 184, comma 3, del D. Lgs 152/2006.

3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett.c) del D. Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia prima o dei semilavorati, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (mense, servizi, uffici, ecc) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

5. Relativamente alle attività di cui al comma precedente per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dall'applicazione della Tariffa, la superficie assoggettabile è calcolata forfetariamente, applicando alle superfici dei locali in cui vengono prodotti rifiuti speciali una percentuale di abbattimento che non potrà essere superiore al 50%.

6. Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 sono altresì escluse dall'assoggettamento a tariffa, in quanto non idonee a produrre rifiuto urbano, le aree dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio di attività produttive/industriali, intendendo per tali quelle occupate da materie prime e/o merci direttamente impiegabili nel processo produttivo e prive di imballaggi.

7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella comunicazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

c) limitatamente all'ipotesi di cui al precedente comma 5, indicare la percentuale di abbattimento ritenuta congrua.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree escluse, ai sensi del presente articolo, dalla superficie assoggettata a Tariffa, la Tariffa

corrispettiva verrà applicata anche a tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle eventuali sanzioni applicabili.

Art. 10. Superfici assoggettabili a Tariffa

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tariffa corrispettiva è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Una volta completate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile a Tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARIC, decorre dal primo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure di cui al comma precedente.

4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali D ed E) la superficie assoggettabile alla TARIC è quella calpestabile.

5. La superficie calpestabile viene misurata, per i locali, sul filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,00, e per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

6. La superficie complessiva è arrotondata all'unità intera (metro quadrato) per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a Tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

8. Nell'ambito delle aree destinate ad attività portuali sono escluse dall'applicazione della tariffa le superfici di stazionamento e movimentazione dei container.

9. Ai fini dell'applicazione della TARIC, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi. In ogni caso il soggetto obbligato al pagamento della tariffa è tenuto a presentare la comunicazione, di cui al successivo

articolo 32, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della Tariffa dovuta.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costi del servizio

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi d'uso del capitale e di quelli operativi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è soggetta a IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972.
3. I costi del servizio, determinati ogni anno sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, sono rappresentati nel Piano Economico Finanziario (PEF) e dettagliatamente illustrati nell'allegata relazione di accompagnamento. Tali documenti, redatti dal Gestore e debitamente integrati e validati dall'Ente territorialmente competente in conformità alle disposizioni di ARERA, sono trasmessi annualmente al Comune almeno 45 giorni prima del termine previsto dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, al fine di consentire la tempestiva approvazione delle tariffe.
4. Entro la data concordata tra le parti, il Comune trasmette all'Ente Territorialmente Competente i dati relativi ai costi eventualmente sostenuti dal Comune stesso, al fine di consentirne la tempestiva integrazione nel Piano Finanziario. Il riaddebito di tali costi al Gestore è effettuato con cadenza semestrale entro la fine dell'anno di competenza, secondo modalità conformi alla normativa fiscale vigente.
5. L'Ente territorialmente competente, una volta concluso il processo di validazione, provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e la relativa documentazione di accompagnamento per l'approvazione finale. Nelle more del definitivo esame da parte dell'Autorità i costi definiti dal PEF validato dall'Ente territorialmente competente sono assunti come base di riferimento per l'adozione da parte del Comune del provvedimento di determinazione delle tariffe.
6. I crediti divenuti inesigibili sono riconosciuti integralmente al Gestore quali elementi di costo nella voce CCD dei costi comuni così come previsto all'art. 9.1 del MTR nel primo Piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti per i quali il Gestore della riscossione dimostri di aver esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata

avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. La TARIC è applicata in base a tariffe commisurate ad anno solare.
2. Le tariffe si conformano ai criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti di produttività specifica e di adattamento utilizzati per il calcolo delle tariffe sono commisurati alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. In tale deliberazione sono altresì determinati tutti i coefficienti e i parametri necessari alla definizione dell'articolazione tariffaria, ivi compreso il valore del peso specifico dei rifiuti riferiti alla frazione residua non recuperabile.
4. Nella medesima deliberazione il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni previste dal presente Regolamento con effetto limitato al solo anno di riferimento.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento.
2. La quota variabile della tariffa è ulteriormente suddivisa nelle seguenti componenti:
 - a) Quota variabile misurata (QuVM), destinata alla copertura delle voci di costo del PEF relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati non recuperabili, e rapportata proporzionalmente alla quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e conferito da ciascuna utenza;

- b) Quota variabile calcolata (QuVC), destinata alla copertura delle rimanenti voci di costo variabile del PEF, e determinata secondo i criteri di cui ai punti 4.2 e 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

3. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 14. Periodi di applicazione della Tariffa e regole sulle dotazioni

1. La TARIC è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione di pagamento della Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente comunicata.

3. Se la comunicazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione di cui all'art. 32, se dovuta, sia prodotta entro i termini prescritti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati di misurazione della quantità di rifiuto urbano residuo, ovvero in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato, la quantità di RUR conferita al servizio pubblico per ciascun utente nel periodo in cui i dati risultano indisponibili è desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nei periodi di pari durata immediatamente antecedenti e successivi.

6. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, può essere istituito un rimborso spese forfettario in carico all'utente riferito al corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza quale la restituzione integra dei contenitori stessi.

7. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori e delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare.

8. In assenza delle condizioni di cui al comma 7, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro i termini indicati è tenuto al pagamento della quota fissa, della quota variabile calcolata e della quota variabile misurata relativa ai volumi minimi previsti per la sua categoria tariffaria.

9. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salvo espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al gestore entro 60 giorni dalla comunicazione di cessazione dell'utenza con le modalità indicate dal Gestore; in caso di mancata riconsegna verranno addebitate le spese forfettarie di cui al comma 6. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione avvenuti dopo la data di cessazione fino al giorno della relativa restituzione al Gestore.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile calcolata (QuVC) della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della quota fissa e della quota variabile calcolata della tariffa per le utenze domestiche, rispettivamente denominati Ka e Kb, sono determinati ogni anno in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria.

4. La quota variabile misurata (QuVM) della tariffa applicata alle utenze domestiche è determinata sulla base della misurazione in termini volumetrici della quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e conferito da ciascuna utenza. In caso di conferimenti effettuati mediante l'esposizione dei contenitori forniti in dotazione dal Gestore, per ogni svuotamento si considera conferita l'intera volumetria del contenitore esposto, anche qualora lo stesso sia riempito solo parzialmente.

5. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario di cui all'art. 11 del presente Regolamento, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile misurata almeno in ragione dei volumi minimi stabiliti dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa, anche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. L'addebito relativo ai

volumi minimi viene inserito nelle fatture dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo agli eventuali volumi eccedenti i minimi viene inserito nella prima fattura dell'anno successivo.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che non vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti, si assume un numero di occupanti pari a 2 (due) nella generalità dei casi.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche, associazioni, enti, prive nel comune di utenze domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di attivazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dal giorno dell'effettiva variazione.

8. Per le unità abitative a destinazione residenziale utilizzate per lo svolgimento di attività ricettiva in forma non imprenditoriale la tariffa è calcolata con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, come stabilito nei precedenti commi, maggiorato in base al numero di posti letto dedicati all'attività ricettiva, da comunicare nei modi e nei tempi previsti all'art. 32 del presente Regolamento.

9. Per le unità abitative a destinazione residenziale utilizzate per lo svolgimento di attività di accoglienza, svolta in forma non imprenditoriale, la tariffa è calcolata con riferimento al numero di posti letto dedicati all'attività di accoglienza, come risultante dalla convenzione stipulata con la Prefettura, da comunicare nei modi e nei tempi previsti all'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota fissa della tariffa è sempre dovuta, anche in caso di mancata fruizione del servizio, al ricorrere del presupposto di legge, ossia in presenza di occupazione o detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

3. La quota variabile calcolata (QuVC) della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della quota fissa e della quota variabile calcolata della tariffa per le utenze non domestiche – rispettivamente denominati Kc e Kd –, sono determinati ogni anno in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria.

5. La quota variabile misurata (QuVM) della tariffa applicata alle utenze non domestiche è determinata sulla base della misurazione in termini volumetrici della quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e conferito da ciascuna utenza. In caso di conferimenti effettuati mediante l'esposizione dei contenitori forniti in dotazione dal Gestore, per ogni svuotamento si considera conferita l'intera volumetria del contenitore esposto, anche qualora lo stesso sia riempito solo parzialmente.

6. Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario di cui all'art. 11 del presente Regolamento, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile misurata almeno in ragione dei volumi minimi stabiliti per ogni classe di attività dal Consiglio Comunale,

contestualmente all'approvazione della tariffa. L'addebito relativo ai volumi minimi viene inserito nelle fatture dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo agli eventuali volumi eccedenti i minimi viene inserito nella prima fattura dell'anno successivo.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, ovvero in base a quanto risulti dall'iscrizione alla CC.IAA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, fermo restando l'assoggettamento alla tariffa domestica per la restante parte dell'abitazione.
6. Ai fini della classificazione delle utenze non domestiche di cui all'allegato B:
 - devono intendersi per associazioni quelle aventi finalità e scopo ricreativi, culturali ed assistenziali, e che in ogni caso non svolgono attività commerciale. Devono considerarsi associazioni anche i partiti, i sindacati e le associazioni di categoria;
 - devono essere comprese nella categoria "Alberghi senza ristorante, pensioni, altre attività ricettive" le altre attività ricettive gestite in forma imprenditoriale quali affittacamere, appartamenti locati ad uso turistico, case vacanze e case per ferie.

Art. 19. Scuole statali

1. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica), ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n.248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008 non sono soggette all'applicazione della Tariffa corrispettiva per i rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo è trasferito dal Comune al Gestore entro 60 giorni dall'accredito.
3. Ai fini dell'articolazione tariffaria, la somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal totale dei costi riportati nel Piano Finanziario.

Art. 20. Tariffa giornaliera

1. La TARIC si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria senza procedere alla misurazione puntuale delle quantità di rifiuto urbano residuo prodotte e conferite. Per la determinazione della quota variabile misurata della tariffa (QuVM) si fa pertanto esclusivo riferimento ai volumi minimi obbligatori di cui all'art. 17 comma 6 del presente Regolamento.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. L'importo della TARIC dovuta è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di concessione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la tariffa giornaliera relativa alle occupazioni temporanee di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è sostituita dal canone unico mercatale di cui all'art 1 comma 837 della medesima legge n. 160/2019.

5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
6. L'obbligo di presentazione della comunicazione di cui all'art. 32 è assolto con il pagamento della Tariffa, da effettuarsi entro la data di scadenza indicata nella fattura.
7. La TARIC giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 4 euro.
8. Alla TARIC giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 29 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 30 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
9. L'Ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche è tenuto a trasmetterne comunicazione al Gestore della riscossione.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla Tariffa annuale.

21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti tenuti al pagamento della TARIC, compresi i soggetti tenuti a versare la Tariffa giornaliera di cui all'art. 20 del presente Regolamento, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura massima del 5 per cento della Tariffa corrispettiva, salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche per conferimenti presso i centri di raccolta comunali

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche che attuano il conferimento presso i centri di raccolta comunali, attraverso l'abbattimento della quota fissa e della quota variabile non misurata della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino ad un massimo del 12 %.

2. Per il riconoscimento della riduzione gli utenti devono esibire, all'atto del conferimento presso i centri di raccolta comunali, la tessera personalizzata rilasciata al momento del primo conferimento. Sulla base della quantità e della tipologia dei rifiuti conferiti, all'utente viene accreditato un punteggio determinato secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	punti per kg
Carta e cartone	5
Imballaggi in materiali misti	4
Metalli	6
Legname	8
Ingombranti vari	6
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	7
Pitture e vernici di scarto	10
Toner per stampa esauriti	8
Scarti di olio minerali	10
Oli e grassi combustibili	10
Batterie e accumulatori diversi	10
Medicinali	8
Lampade e tubi fluorescenti	8
Altri non pericolosi	1

3. Gli utenti maturano il diritto al riconoscimento della riduzione nella misura massima di cui al comma 1 qualora, per i conferimenti complessivamente effettuati nel corso dell'anno, totalizzino i punteggi riportati nella tabella seguente:

Componenti nucleo	Punteggio massimo
1	700
2	1000
3	1400
4	1500
5	1600
6	1700

4. Nel caso in cui i punteggi annuali complessivi risultino inferiori a quelli riportati nella tabella di cui al comma precedente, l'agevolazione riconosciuta verrà ridotta proporzionalmente rispetto alla misura massima di cui al comma 1.

5. La riduzione annualmente riconosciuta verrà applicata sulla prima fattura riferita all'esercizio successivo.

Art. 23. Ulteriori riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della quota fissa e della quota variabile non misurata (QuVC) della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione al Gestore, entro il termine del 31 dicembre, di apposita autocertificazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo a decorrere dall'anno successivo. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio l'utente dovrà darne comunicazione al Gestore entro 90 giorni dalla data di cessazione. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Gestore, anche per mezzo del personale del Gestore della riscossione, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere della riduzione, verrà recuperato quanto dovuto con applicazione di sanzioni di cui all'art. 35 comma 1 oltre interessi.

2. Alle utenze domestiche situate nel territorio comunale e ricadenti in "Zone Parco" normativamente riconosciute, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, si può applicare, a seguito di presentazione di apposita istanza, la tariffa ridotta del 17%, nella parte fissa e nella parte variabile non misurata.

3. Alle utenze domestiche che conferiscono i rifiuti da imballaggio in plastica presso gli ecocompattatori, eventualmente dislocati sul territorio comunale, si applica una riduzione fino al 5% della quota fissa e della quota variabile non misurata (QuVC) della tariffa.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile non misurata, del 17% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Si intendono stagionali anche le attività di agriturismo con giorni massimi di apertura annua non superiori a 220 (duecentoventi).

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente comunicate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa comunicazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'Allegato A del presente Regolamento e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della Tariffa corrispettiva; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi di un gestore diverso da quello del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. L'utente produttore è tenuto a comunicare formalmente al Gestore, ovvero al Gestore della riscossione, la scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento. Tale comunicazione deve riportare una stima delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani oggetto di avvio al recupero che si prevede di produrre annualmente, elaborata sulla base delle tipologie e dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Solo per l'anno 2021 il termine per la comunicazione della scelta è fissato al 31 maggio con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2022.

4. Su richiesta del Gestore, ovvero del Gestore della riscossione, il produttore che ha beneficiato della riduzione è tenuto ad esibire le attestazioni di cui al comma 1 al fine di consentire la verifica dell'effettivo avvio al recupero dei rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico.

5. La riduzione tariffaria verrà di regola applicata a decorrere dall'anno successivo a quello della presentazione della comunicazione di cui al comma 3. I soggetti beneficiari sono comunque tenuti a rendicontare annualmente a consuntivo il quantitativo dei rifiuti avviato al recupero anche al fine di considerare il quantitativo di rifiuto conferito al di fuori del servizio pubblico in vista della definizione degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento al pubblico servizio di rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3, la Tariffa corrispettiva verrà applicata a tali utenze in misura integrale, comprensiva anche della quota variabile, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, maggiorata degli interessi di mora e delle eventuali sanzioni applicabili.

7. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che non hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 può comunque essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

8. La riduzione di cui al comma precedente, che non potrà superare il 30% della parte variabile non misurata della tariffa, deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposito modulo entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed allegando dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico nonché altra documentazione eventualmente indicata nel modulo stesso.

9. Su richiesta del Gestore, ovvero del Gestore della riscossione, il produttore che ha beneficiato della riduzione di cui al comma 7 deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla legge n. 70/95, ovvero, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero.

10. La riduzione tariffaria di cui al comma 7 verrà di regola applicata nella prima fattura dell'anno successivo a quello della presentazione della certificazione che attesta la reale diminuzione del conferimento dei rifiuti al pubblico servizio.

Art. 26. Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione del 10% della quota fissa e della quota variabile non misurata (QuVC) della tariffa.

2. La riduzione di cui al punto 1 è altresì applicata alle utenze non domestiche intestate ad associazioni senza scopo di lucro che abbiano in gestione e/o manutenzione aree verdi ed effettuino compostaggio

aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito di detta attività.

3. La riduzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione al Gestore, ovvero al Gestore della riscossione, entro il termine del 31 dicembre, di apposita autocertificazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio aerobico individuale in modo continuativo a decorrere dall'anno successivo. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio l'utente dovrà darne comunicazione al Gestore, ovvero al Gestore della Riscossione entro 90 giorni dalla data di cessazione. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Gestore, anche per mezzo del personale del Gestore della riscossione, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio aerobico individuale. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere della riduzione, verrà recuperato quanto dovuto con applicazione di sanzioni di cui all'art. 35 comma 1 oltre interessi.

Art. 27. Agevolazioni antispreco (ex art 17 legge 166/2016)

1. Alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo dell'art.1 comma 652 della L.147/13, così come modificata dall'art.17 della L.166/16 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte – un abbattimento tariffario.

2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dall' art.1 comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art.2 comma 1 della medesima L.166/16.

3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.

4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,10 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a condizione che il richiedente, in possesso dei requisiti di legge, presenti apposita istanza al Gestore, ovvero al Gestore della riscossione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta – indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito, ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.

5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 6 % sull'ammontare della tariffa dovuta limitatamente alla sola superficie adibita a produzione o

distribuzione di beni alimentari. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

Art. 28. Fiere, manifestazioni e mercati

1. Il canone unico patrimoniale di cui all'art 1 comma 816 della Legge n. 160/2019, sostituisce la tariffa corrispettiva per i rifiuti relativa alle occupazioni temporanee di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, realizzate in occasione delle seguenti fiere e manifestazioni cittadine: Fiera di San Giuseppe, Fiera di San Giovanni, Fiera di Sant'Antonio, mercatini di Natale, fiera del Palio e altre fiere a carattere occasionale.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la tariffa giornaliera relativa alle occupazioni temporanee di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è sostituita dal canone unico mercatale di cui all'art 1 comma 837 della medesima legge n. 160/2019.

3. Ai fini dell'articolazione tariffaria, le quote dei canoni di cui ai commi precedenti, destinate alla copertura del servizio di gestione dei rifiuti, sono sottratte dal totale dei costi riportati nel Piano Finanziario. Tali quote sono riversate al Gestore in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Art. 29. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La Tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze distanti oltre 700 m dal punto di raccolta dei rifiuti. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

2. La Tariffa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti di durata non inferiore a 30 giorni consecutivi ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 30. Agevolazioni

1. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale.

2. Il Comune rimborsa al Gestore del servizio il costo delle agevolazioni di cui al comma 1, ponendolo a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013.

Art. 31. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Nel caso in cui un'utenza domestica abbia diritto a più riduzioni tra quelle previste dall'art. 23 comma 1 (compostaggio domestico), art. 22 (conferimento presso centri di raccolta) e art. 23 comma 3 (conferimento presso ecocompattatori), tali agevolazioni sono cumulabili sino alla concorrenza di una riduzione complessiva che non può superare il 15% della quota fissa e della quota variabile non misurata (QuVC) della tariffa.

TITOLO V – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI, RISCOSSIONE E SANZIONI

Art. 32 Termini, decorrenza e contenuto delle comunicazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento della TARIC ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 7 del presente Regolamento hanno l'obbligo di comunicare al Gestore, ovvero al Gestore della riscossione, ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tariffa, e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettabili a Tariffa;
- b) la sussistenza delle condizioni di esclusione dall'applicazione della Tariffa e/o delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni della stessa;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni di esclusione dall'applicazione della Tariffa e/o delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

Le utenze domestiche non sono tenute a comunicare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la comunicazione è presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. La comunicazione deve essere presentata al Gestore ovvero al Gestore della riscossione, redatta sui moduli appositamente predisposti da quest'ultimo, entro 30 giorni dalla data di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a Tariffa.

4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARIC, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

5. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati comunicati da cui consegue un diverso ammontare del tar. In caso contrario la comunicazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 3.

6. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi di colui che effettua la comunicazione (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- b) recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) il titolo dell'occupazione (proprietà, locazione).

7. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto obbligato (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi di colui che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e PEC;
- d) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) il titolo dell'occupazione (proprietà, locazione.).

8. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione sia presentata oltre il termine di cui al comma 3, la tariffa è disapplicata a decorrere dalla data di presentazione, ovvero, se anteriore, dalla data in cui la tariffa è dovuta dal nuovo soggetto subentrante. Analogamente, anche nei casi di omessa presentazione della comunicazione di cessazione la tariffa è disapplicata a decorrere dalla data di eventuale subentro di un nuovo soggetto obbligato.

9. La tardiva comunicazione di elementi che danno luogo a una diminuzione di tariffa comporta unicamente l'applicazione della diminuzione a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione stessa e non dà luogo a rimborsi. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa producono invece effetti a decorrere dal giorno in cui si sono verificate, a prescindere dalla tempestività della comunicazione.

Art. 33. Modalità di fatturazione e versamento

1. Il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe determina le scadenze per l'addebito agli utenti della Tariffa, prevedendo di norma che il Gestore emetta almeno due fatture con scadenza entro i mesi di maggio e dicembre:

- con la prima fattura è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno, nel rispetto delle regole di determinazione della tariffa;
- con la seconda fattura è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre.

Per il solo anno 2021 la prima fattura avrà scadenza posticipata a settembre.

2. Il Gestore provvede all'emissione delle fatture relative alle rate della Tariffa Corrispettiva per i rifiuti comprensive di IVA nella misura prevista dalla legge. Le fatture liquidano per ogni utenza, le somme dovute a titolo di tariffa rifiuti corrispettiva, IVA e tributo provinciale. Alle fatture è allegato un prospetto informativo redatto in conformità alle disposizioni della Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019.

3. Le fatture sono inviate in copia al domicilio fiscale del titolare dell'utenza, o altro recapito indicato dall'utente, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate. Alternativamente, su richiesta del titolare dell'utenza la spedizione può avvenire anche tramite posta elettronica o posta elettronica certificata. Con riferimento alle utenze non domestiche, le fatture possono essere spedite via PEC anche senza richiesta da parte dell'interessato. Le fatture sono inoltre disponibili all'interno dello sportello online del sito del Gestore, nonché consultabili e scaricabili dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (c. d. "Cassetto fiscale"). Poiché l'accessibilità delle fatture risulta

comunque garantita attraverso i canali di cui al periodo precedente, il mancato recapito della copia cartacea non esonera l'utente dall'obbligo di versare la Tariffa alle scadenze previste.

4. Il pagamento della TARIC da parte dell'utente dovrà essere effettuato al Gestore secondo le modalità specificate nel prospetto informativo allegato alla fattura.

5. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, la riscossione ordinaria della TARIC è effettuata dal Gestore della riscossione, vale a dire il soggetto che alla data del 31/12/2013 risultava affidatario del servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011.

6. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

7. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Gestore può avvalersi delle facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

8. Fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, la fatturazione è effettuata in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

Art. 34. Verifiche e controlli

1. Il Gestore ed il Gestore della riscossione individuano tra i propri dipendenti il Funzionario responsabile a cui spettano i compiti e i poteri di gestione della TARIC ognuno per le attività di propria competenza. Il Gestore della riscossione è inoltre responsabile del rapporto con l'utenza.

2. Il Gestore della riscossione provvede a svolgere le attività necessarie a individuare i soggetti obbligati al pagamento della tariffa e al controllo dei dati contenuti nella comunicazione di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

3. Ai fini della verifica di eventuali inadempimenti da parte dei soggetti tenuti al pagamento della TARIC, il Gestore ed il Gestore della riscossione possono inviare all'utente questionari, invitarlo ad esibire atti o documenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. Qualora dalle verifiche effettuate siano accertate violazioni di omessa, infedele o incompleta comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza, ovvero di omesso o parziale pagamento della fattura, il Gestore, ovvero il Gestore della riscossione, notifica all'interessato, ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera a), della Legge n. 160/2019, apposito avviso di accertamento esecutivo recante il dettaglio delle irregolarità riscontrate e delle somme dovute distintamente per tariffa, tributo

provinciale, IVA, interessi di mora e spese, nonché l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto.

5. La riscossione delle somme indicate negli avvisi di accertamento esecutivo di cui al comma precedente è effettuata, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, dal Gestore della riscossione, vale a dire dal soggetto che alla data del 31/12/2013 risultava affidatario del servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011. Il Gestore della riscossione è obbligato, in base ad apposita convenzione, a riversare al Gestore le somme riscosse a titolo di TARIC di cui al presente comma.

6. Il Gestore o il Comune possono organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze singole e di categorie di utenze in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione o l'aggiornamento dei coefficienti di adattamento e di produzione specifica previsti dal D.P.R. 158/99 o dal presente Regolamento.

7. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 35. Sanzioni

1. Ai sensi dell'art 7-bis del D.Lgs. 267/2000, le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00, articolate come nella tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo sopra indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981, in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

Violazione	Sanzione		
	Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta
Omesso o parziale versamento	€ 25,00	€ 500,00	30% degli importi non versati
Omessa comunicazione di attivazione o variazione dell'utenza	€ 25,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
Infedele comunicazione	€ 25,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00

Mancata comunicazione del venir meno delle condizioni di riduzione	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00
Omessa comunicazione di cessazione dell'utenza	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00
Inosservanza delle richieste di cui all'art. 34 co. 3, e altre violazioni al presente Regolamento	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00

2. Compete al Comune l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento, e la conseguente irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente, attraverso avvisi di accertamento esecutivo emessi dal Gestore della riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera a), della Legge n. 160/2019.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore della riscossione acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di comunicazione.

4. Le entrate derivanti dalle sanzioni sono destinate alla copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti.

5. Al fine di disincentivare il fenomeno dell'abbandono e del cosiddetto "turismo dei rifiuti", alle utenze domestiche con residenza attiva che non effettuino conferimenti di rifiuto urbano residuo nell'arco dell'anno solare, si applica a conguaglio una maggiorazione del 50% della quota variabile misurata (QuVM) della tariffa, ferma restando la possibilità di prova in contrario da parte dell'utente.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 punti percentuali, in conformità alle disposizioni dell'art 1, comma 802, della Legge n. 160/2019.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla

restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi o compensazioni dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio da effettuarsi, se possibile, nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.

3. In caso di errore addebitabile al Gestore della riscossione, sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. I rimborsi derivanti da conguagli ordinari e da procedimenti effettuati d'ufficio non danno luogo al conteggio di interessi.

Art. 38. Riscossione coattiva

1. Le somme indicate negli avvisi di accertamento esecutivi di cui al comma 4 dell'art 34 del presente Regolamento, se non versate entro i termini prescritti, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni di legge applicabili, con addebito all'utente moroso delle spese relative al procedimento.

2. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, anche la riscossione coattiva della TARIC è effettuata dal Gestore della riscossione, vale a dire il soggetto che alla data del 31/12/2013 risultava affidatario del servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011. Il Gestore della riscossione è obbligato, in base ad apposita convenzione, a riversare al Gestore le somme rimosse a titolo di TARIC di cui al presente comma.

Art. 39. Contenzioso e autotutela

1. Le controversie relative alla Tariffa corrispettiva per i rifiuti sono devolute alla cognizione del Giudice Ordinario.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

Art. 40. Termini di prescrizione

1. La richiesta di pagamento della Tariffa non versata, delle eventuali penalità e degli interessi di cui all'art. 36 del presente Regolamento deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Informazioni e banche dati

1. Il Comune rende disponibili al Gestore ed al Gestore della riscossione le banche dati necessarie alla gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, con particolare riguardo alle banche dati dell'anagrafe della popolazione residente, del tributo sui rifiuti, delle autorizzazioni e comunicazioni relative alle attività economiche.

2. A sua volta il Gestore garantisce al Comune l'accesso alle informazioni presenti nella propria banca dati della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche al fine di consentire il controllo sulla regolare attività di riscossione della TARIC. Analogo accesso sarà garantito dal Gestore della riscossione per quanto attiene la propria banca dati tari relativa alla riscossione dei crediti TARIC.

3. Il Comune, il Gestore ed il Gestore della riscossione possono definire con apposita convenzione le modalità di accesso reciproco alle banche dati, ovvero la periodicità e le modalità di trasmissione delle stesse.

4. Con riferimento alla gestione della Tariffa corrispettiva, i sistemi informativi utilizzati devono essere conformi ai requisiti di cui all'art. 3 del Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e deve in particolare garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati gestiti.

Art. 42. Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali come definito dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "*General Data Protection Regulation*" (GDPR) è il Gestore. Ai fini del presente Regolamento il Gestore della riscossione assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento.

2. Il Gestore della riscossione, nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento, può individuare ulteriori Responsabili del trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività

necessarie alla corretta esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento, con particolare riferimento alla tenuta della banca dati delle utenze e di tutte le informazioni ad essa collegate.

3. Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR). Tali dati non possono essere in alcun modo diffusi e sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della Tariffa corrispettiva.

4. Il Gestore può effettuare comunicazioni dei dati trattati, nei limiti concessi dalla normativa vigente, ad Autorità di regolazione e ad Enti di controllo.

Art. 43. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria e regolatoria, in particolare in materia di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 44. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2. Le attività di accertamento, riscossione e rimborso dei previgenti prelievi, per i quali non siano decorsi i termini di decadenza o prescrizione, continuano ad essere effettuate anche successivamente a tale data dal Comune della Spezia, nelle forme organizzative da quest'ultimo adottate.

3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

<i>FRAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>

TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317</i>	<i>080318</i>
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Tipologia di attività	
01	Biblioteche, scuole, pubbliche e private, associazioni, musei, circoli (senza somministrazione in via prevalente)
02	Cinematografi e teatri
03	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari, aree scoperte, stazioni di trasporto pubblico
06	Esposizioni autosaloni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante, pensioni, altre attività ricettive
09	Case di cura e riposo, caserme e carceri, collegi
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche, istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia, parafarmacia
15	Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato etc.), esercizi commerciali all'ingrosso, archivi di uffici pubblici
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione *
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, hamburgerie, birrerie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, supermercati
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti, grandi magazzini
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club, circoli (che svolgono in prevalenza attività di somministrazione), sale giochi, parchi di divertimento, agriturismi

** Categoria residuale nella quale non rientrano le aree di produzione (escluse dall'applicazione della tariffa) e quelle ascrivibili ad altre più specifiche categorie di utenza.*